



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione del Contenzioso

27/23

DECRETO DIRIGENZIALE N. 413 /DA del 02 AGO 2023

Oggetto: Contenzioso SINITO' SALVATORE +2/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza 1104/2023 del TRIBUNALE DI MESSINA e pagamento al legale distrattario Avv. Calogero Dante Cittadino;

• **IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

Premesso che nel giudizio dinnanzi al TRIBUNALE DI MESSINA RG 3549/2011 tra le parti SINITO' SALVATORE +2 Cod..Fisc. SNTSVT69H01B202I c/CAS è stata emessa la sentenza n° 1104/2023 del 06/06/2023 notificata il 13/7/2023, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 8.233,48 oltre interessi, rivalutazione e rimborso spese CTU nonché al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 5077,00 oltre accessori per complessivi € 7647,9522 da distrarsi a favore del legale Avv. Calogero Dante Cittadino, come da conteggio in calce, che determinano una spesa complessiva di € 19815,57;

Vista la nota del 21/7/2023 con la quale il legale di controparte Avv. Cittadino, comunica i codici IBAN di tutti i beneficiari, nonché il proprio regime fiscale esente IVA;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 19815,57 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2023/2025, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n. 1104/2023 del 06/06/2023 del TRIBUNALE DI MESSINA., il pagamento della somma di € 10.304,88 a favore di SINITO' SALVATORE +2 nato a BRONTE (CT) il 1/6/1969 cod.Fisc. SNTSVT69H01B202I, mediante accredito sul c/c IBAN IT48W 07601 16500 001054 285042 allo stesso intestato;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento in favore di Tornatore Isabella nata a Linguaglossa (CT) il 3/11/1962 cod.fisc. TRNGPP62S03E602F della somma di € 1.311,16 mediante accredito sul c/c IBAN IT10G 06230 20400 000040 734172 alla stessa intestato;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento in favore di Tornatore Isabella nata a Taranto il 19/12/1989 cod. fisc. TRNSLL89T59L049H della somma di 547,08 mediante accredito sul c/c IBAN IT03G 06230 83990 000015 044881 alla stessa intestato;



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

- **Effettuare** in esecuzione della medesima sentenza il pagamento a favore del distrattario Avv. Calogero Dante Cittadino nato a Catania il 15/10/1979 cod. fisc. CTTTCGR79R15C351E la somma di € 7647,95 al lordo di IVA e Rit.acc. , come da prospetto in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT83G 02008 82140 000300 336600 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino

(Handwritten signature)

Sentenza 1104/2023 Tribunale di Messina	
Avv., Calogero Dante Cittadino	

Spese non impon.		€ 240,00
Onorari		€ 5.077,00
Spese generali		€ 761,55
CPA		€ 233,54
Tot. Imponibile		€ 6.072,09
IVA 22%		€ 1.335,86
Tot. Fattura		€ 7.647,95
Ritenuta d'acconto 20% su €	5.838,55	€ 1.167,71
Netto da liquidare		€ 6.480,24

PEC

Tipo E-mail PEC
 Da - - < carlocittadino@pec.ordineavvocaticatania.it >
 < autostradesiciliane@posta-cas.it >
 A < giuseppe.affannato@ordineavvocatipadova.it >
 Oggetto Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Giovedì 13-07-2023 15:25:42

ATTENZIONE! Trattasi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994.

Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.




Allegati:

- Relazione_di_notificazione_Sentenza_Sinito__+_2_Cas.pdf.p7m
- Sent._e_verbale_parte_conforme_atti_estratti_PST-2.pdf
- Nota_di_accompagnamento_Sinito__+_2__Cas.pdf.p7m

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



**Consorzio per le
 AUTOSTRADE SICILIANE**
 Prot. 22030
 del 18-07-2023 Sez. A



Sentenza n. 1104/2023 pubbl. il 06/06/2023
RG n. 3549/2011

Repert. n. 1574/2023 del 06/06/2023

Come per l'attore Sinitò, appare equo calcolare il risarcimento applicando le Tabelle del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 D. Lgs n. 209/2005 aggiornata al D.M. 08.06.2022 (€ 50,79 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta) e quindi riconoscere Euro 1.015,80 per ITA (gg. 20).

Nessun'altra voce di danno o spesa risulta documentata dalla Tornatore.

La cifra non deve essere rivalutata essendo liquidata ai valori attuali ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass 18/2/ 2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli in-dici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (come dichiarato dall'attore), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.

P.Q.M.

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane per il verificarsi del sinistro oggetto di causa.

Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al risarcimento del danno patrimoniale in favore di Sinitò Salvatore che liquida in euro 5597,85 oltre rivalutazione alla data odierna secondo gli indici ISTAT e oltre interessi al tasso legale su detta somma anno per anno progressivamente rivalutata sempre secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, agli interessi legali sulla cifra così determinata fino al soddisfo.

Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore di Sinitò Salvatore della somma di Euro 1.374,33 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli in-dici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e oltre gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, fino al soddisfo.

Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore di Tornatore Giuseppe e Tornatore Isabella della somma di Euro 120,50 per ciascuno a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione alla data odierna secondo gli indici ISTAT e oltre interessi al tasso legale su detta somma anno per anno progressivamente rivalutata sempre secondo gli indici



N. R.G. 3549/2011



**TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La Torre ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 3549 /2011 R.G. introitata per la decisione all'udienza del 26.01.2023 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta, e vertente

TRA

SINITO' SALVATORE nato a Bronte(CT) in data 01.06.1969, C.F. SNTSVT69H01B202I,
TORNATORE GIUSEPPE nato a Linguaglossa (CT) il 03.11.1962 C.F. TRNGPP62S03E602F,
TORNATORE ISABELLA, nata a Taranto il 19.12.1989 C.F. TRNSLL89T59L049H tutti
rappresentati e difesi dall'Avv. Calogero Dante Cittadino del foro di Catania ed elettivamente
domiciliato in Messina via Ugo Bassi n. 77 presso lo studio dell'Avv. Antonino Brancatelli

- *ATTORI*-

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante
pro tempore (Partita IVA 01962420830), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Affannato
giusta procura in atti;

- *CONVENUTO* -

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato i sigg.ri Sinitò Salvatore, Tornatore Giuseppe e
Tornatore Isabella convenivano in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane esponendo: -
che in data 13/01/2010, verso le ore 11,00, il sig. Sinitò Salvatore, alla guida del veicolo Mitsubishi
Pajero tg. ZA 662 YX di sua proprietà e con a bordo, in qualità di trasportata, la sig.ra Bevacqua
Sandra, provenendo da Piedimonte Etneo, si immetteva nella bretella che immette ai caselli di
Fiumefreddo (CT) della A18 ME-CT; - che giunto nel tratto in curva antistante i caselli, a causa di



una macchia d'olio presente sull'asfalto, non visibile né segnalata, perdeva il controllo del mezzo ed urtava con la parte anteriore del proprio veicolo il muro che delimita il lato destro della carreggiata; - che poco dopo sopraggiungeva sul medesimo tratto autostradale il veicolo Citroen C1 tg. DS 340 WJ, di proprietà dei sigg.ri Tornatore Giuseppe e Tornatore Isabella e condotto da quest'ultima; - che anche la sig.ra Tornatore Isabella, a causa della macchia d'olio presente sull'asfalto, perdeva il controllo del mezzo e finiva in "testacoda", urtando la parte sinistra del proprio veicolo contro il guard-rail posto sul lato sinistro della carreggiata; - che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Stradale di Giardini Naxos, i quali redigevano rapporto per incidente stradale; - che in seguito al sinistro il veicolo Mitsubishi Pajero riportava danni per € 8.455,10 oltre la somma di € 360,00 per spese di soccorso; - che il veicolo Citroen C1 subiva danni per € 500,00 mentre gli occupanti dei mezzi coinvolti accusavano lesioni fisiche per le quali ricorrevano alle cure ospedaliere; -che successivamente, con raccomandata a/r, veniva richiesto al convenuto ente pubblico il risarcimento di tutti i danni subiti, ma detta richiesta è rimasta inevasa.

Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano al Tribunale adito, previa declaratoria della responsabilità del CAS per il sinistro occorso per non avere custodito, vigilato e controllato il tratto della autostrada A18 Messina-Catania in cui si sono verificati i fatti di causa omettendo di predisporre gli accorgimenti idonei ad impedire il verificarsi di incidenti per gli utenti della strada, di condannare il Consorzio medesimo al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di € 19.233,07, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT dal fatto all'effettivo soddisfo.

Instauratosi il contraddittorio, il Consorzio per le Autostrade Siciliane si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, eccependo l'assenza di una propria responsabilità in ordine al lamentato sinistro e contestando, in ogni caso, sia l'*an* che il *quantum debeat*.

oooooooooooo

Ai fini della decisione, deve preliminarmente rilevarsi l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 2051 c.c.

Invero, è configurabile la responsabilità per cose in custodia a carico dei proprietari o concessionari delle strade e delle autostrade, stante la disponibilità e l'effettiva possibilità del controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile a un rapporto di custodia.

Ha chiarito la Suprema Corte che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo imminente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,



indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. 18/10/2011, n. 21508; Cass. 12/03/2013, n. 6101; Cass. 12/04/2013, n. 8935; Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805)

Nel caso di specie, tale rapporto di custodia si individua in capo al CAS, che ha la titolarità e la gestione delle autostrade siciliane. (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 4495 del 24/02/2011).

Premessa l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c al fine dell'individuazione dell'onere probatorio a carico del gestore, bisogna far ricorso alla differenza tra cause di danno intrinseche ed estrinseche, ovverosia tra difetti strutturali del bene stradale (per sconessioni, buche, e simili) e situazioni di rischio presenti sulla strada per cause riconducibili agli utenti ovvero a fattori estranei e naturali. Ciò comporta che, nel primo caso, l'onere probatorio a carico del gestore della strada sia più gravoso, emergendo con più evidenza la violazione dell'obbligo di manutenzione e cura della cosa e l'assenza del caso fortuito, mentre, nel secondo caso, l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo (cfr. ex multis Cass. n. 7763/2007, Cass. n. 1479/2005, Cass. n. 16953/2003, Cass. n. 298/2003; cfr. anche Cass. n. 2308/2007, Cass. civ, 10/6/2020, n. 11096 Tribunale Roma, Sezione 12 civile Sen-tenza 14 gennaio 2009, n. 728 in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24, Cass. civ. 10 giugno 2020 n. 11096).).

Quanto alla ripartizione dell'onere della prova il danneggiato dovrà in ogni caso dimostrare la sussistenza dell'evento dannoso è il suo rapporto di causalità con la cosa. Solo dopo il raggiungimento della prova della sussistenza del suddetto nesso causale il gestore della rete autostradale sarà tenuto a dimostrare, per escludere la propria responsabilità, che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza in relazione alle circostanze concrete del caso (cfr. Cass. civ. 27 marzo 2015, n. 6245; idem 24 febbraio 2011, n. 4476; idem 19 maggio 2011, n. 11016).

Al fine di verificare l'assolvimento degli oneri probatori posti a carico delle parti devono esaminarsi le risultanze dell'istruttoria svolta.

In corso di causa è stata espletata prova testimoniale che ha confermato le modalità di accadimento del sinistro come descritte in atti.

Precisamente il teste Stancanelli ha dichiarato di essere indifferente alla controversia e di avere assistito all'incidente in quanto aveva parcheggiato la sua macchina nei pressi del casello di Fiumefreddo ed era sceso in attesa che arrivasse il sig. Sinitò Salvatore. Ha altresì riferito che il punto d'impatto dell'autovettura del sig. Sinitò distava circa trenta metri dal luogo in cui si trovava fermo a piedi e che i fatti sono avvenuti circa un'ora prima del sinistro in cui rimanevano coinvolti



gli attori : “ *Ad un certo punto, mentre guardavo verso l’autostrada nella direzione da cui doveva provenire il sig. Sinitò (che proveniva da Piedimonte Etneo), ho notato che nel tratto di curva antistante i caselli alcune macchine sbandavano e dopo avere ripreso la marcia si fermavano al casello per parlare con il casellante animatamente e presumo che riferissero quanto era accaduto, cioè che erano sbandati. Preciso che dal momento in cui ho visto i primi automobilisti segnalare del proprio sbandamento al casello a quando è avvenuto l’incidente del sig. Sinitò e della Citroen di cui sopra riferito è passata circa un’ora. In quest’ora nessuno è intervenuto per segnalare il pericolo.*”.

Le circostanze riferite dal teste trovano rispondenza nelle risultanze del rapporto per incidente stradale.

Nella sezione “note aggiuntive” del rapporto della Polizia Stradale, l’agente accertatore intervenuto sui luoghi dell’incidente riporta quanto segue:“... *A dire di alcuni esattori pare che altri veicoli abbiano subito danni analoghi ma deliberatamente si sono allontanati dal luogo del sx per motivi loro. Il tratto interessato è stato fatto chiudere per motivi di sicurezza sino all’avvenuto riassorbimento del gasolio ad opera del personale della manutenzione A/18...*”.

Dalle dichiarazioni rese dai casellanti si evince la rispondenza la vero della dichiarazione dello Stancanelli secondo cui alcuni veicoli avrebbero segnalato la presenza di olio sulla carreggiata

Il teste afferma inoltre: “*ho visto sopraggiungere a bordo di una Pajero Mitsubishi il sig. Sinitò Salvatore, con a bordo la fidanzata Bevacqua Sandra che, giunto nel suddetto tratto di curva antistante i caselli ha iniziato a sbandare finendo la propria marcia sul muri di destra dell’autostrada. Nello stesso frangente sopraggiungeva una Citroen di piccole dimensioni, di colore scuro, che dopo avere anch’essa sbandato nello stesso punto faceva un testacoda ed andava ad impattare con il guard-rail posto sul lato sinistro della carreggiata.*”.

Anche in questo caso, i fatti riferiti dal teste trovano conferma nel raffronto con la sezione “dinamica” del rapporto per incidente stradale, elaborata dagli agenti sulla base dei rilievi effettuati, dei danni riscontrati ai veicoli e delle dichiarazioni spontanee dei conducenti dei veicoli reese nell’immediatezza del fatto.

Ha inoltre chiarito il teste che, avvicinandosi per prestare soccorso, ha visto che nel punto in cui tutte le autovetture iniziavano a sbandare vi era una sostanza liquida di colore più scuro rispetto all’acqua e di consistenza vischiosa..

La presenza della macchia d’olio sui luoghi di causa è confermata anche nella sezione “relativamente all’accaduto” del rapporto della Polizia Stradale in cui l’agente di P.G. scrive: “*Imboccando la rampa che immette verso i citati caselli a mt. 50 si rileva una striscia oleosa di gasolio larga mt. 1,5 che dirige verso i caselli*”.



Con riferimento al dedotto danno non patrimoniale, entrambi gli attori hanno rinunciato all'espletamento di CTU medico legale attesa l'assenza di postumi permanenti e chiedendo il risarcimento per la inabilità temporanea come documentata dai certificati medici in atti.

La scelta difensiva appare condivisibile in quanto limita i costi di giudizio e l'aggravio di spese a carico del soccombente attesa, come detto, l'assenza di postumi permanenti da valutare in sede medico legale.

Il sig. Sinitò, al fine di provare il danno fisico subito, ha prodotto in atti copia dei certificati di pronto soccorso con la diagnosi di trauma distorsivo cervicale e numero 2 certificati medici del 15.01.2010 e del 12.02.2010. Nel primo viene prescritta l'apposizione di collare cervicale per venti giorni, nel secondo un periodo di riposo di giorni 30 a decorrere dal 12.02.2023, per un totale quindi di giorni 28 di ITP

Si ritiene equo quindi riconoscere all'attore giorni 20 per ITA (attesa la necessità di indossare il collare); di giorni 10 per ITP al 50% e giorni 8 per ITP al 25%.

Appare equo calcolare risarcimento applicando le Tabelle del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 D. Lgs n. 209/2005 aggiornate al D.M. 08.06.2022 (€ 50,79 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta) e, quindi, riconoscere Euro 1.015,80 per ITA (gg. 20); Euro 256,95 per ITP al 50 % (10 gg) ed Euro 101,58 per ITP al 25% (8 gg), per un totale di Euro 1.374,33.

La cifra non deve essere rivalutata essendo liquidata ai valori attuali ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass 18/2/ 2010 n. 3931) possono ricono-scersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli in-dici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.

Con riferimento al danno al mezzo subito dalla Citroen C1, lo stesso è stato calcolato dal CTU in Euro 241,00 e, attesa la comproprietà del mezzo medesimo in capo a Tornatore Giuseppe e Tornatore Isabella dovrà essere liquidata per ognuno di loro la complessiva somma di Euro 120,50.

Tale somma deve essere rivalutata alla data odierna secondo gli indici ISTAT; devono inoltre essere calcolati gli interessi al tasso legale su detta somma anno per anno progressivamente rivalutata sempre secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro fino al-la pubblicazione della presente sentenza e, quindi, gli interessi legali sulla cifra così determinata fino al soddisfo.

Quanto al danno non patrimoniale subito dalla Sig. ra Tornatore Isabella, risultano prodotti in atti il certificato del Pronto soccorso attestante la diagnosi di trauma distorsivo rachide cervicale con prescrizione di collare per giorni 20.



Come per l'attore Sinitò, appare equo calcolare il risarcimento applicando le tabelle del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 D. Lgs n. 209/2005 aggiornata al D.M. 08.06.2022 (€ 50,79 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta) e quindi riconoscere Euro 1.015,80 per ITA (gg. 20).

Nessun'altra voce di danno o spesa risulta documentata dalla Tornatore.

La cifra non deve essere rivalutata essendo liquidata ai valori attuali ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass 18/2/ 2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli in-dici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (come dichiarato dall'attore), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.

P.Q.M.

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane per il verificarsi del sinistro oggetto di causa.

Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al risarcimento del danno patrimoniale in favore di Sinitò Salvatore che liquida in euro 5597,85 oltre rivalutazione alla data odierna secondo gli indici ISTAT e oltre interessi al tasso legale su detta somma anno per anno progressivamente rivalutata sempre secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, agli interessi legali sulla cifra così determinata fino al soddisfo.

Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore di Sinitò Salvatore della somma di Euro 1.374,33 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli in-dici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e oltre gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, fino al soddisfo.

Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore di Tornatore Giuseppe e Tornatore Isabella della somma di Euro 120,50 per ciascuno a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione alla data odierna secondo gli indici ISTAT e oltre interessi al tasso legale su detta somma anno per anno progressivamente rivalutata sempre secondo gli indici



ISTAT dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, agli interessi legali sulla cifra così determinata fino al soddisfo.

Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore di Tornatore Isabella della somma di Euro 1.015,80 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e oltre gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, fino al soddisfo.

Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori che si liquidano in Euro 240,00 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge nonché rimborso spese CTU, ove corrisposte, nella misura liquidata in atti

Messina li 03.06.2023

IL GIUDICE

Dott.ssa Carolina La Torre

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.

Firmato Da: CAROLINA LA TORRE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 118b77c19e4bd07e



N. R.G. 3549/2011

**TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA**

Prima sezione civile

VERBALE DI UDIENZA

Oggi 22 giugno 2023 innanzi alla dott.ssa Carolina La Torre, sono comparsi:

Per la parte attrice l'Avv. Salvatore Carroccio per delega dell'Avv. CITTADINO CALOGERO DANTE il quale insiste nell'istanza di correzione sentenza e, quindi, nell'emissione del provvedimento di distrazione delle spese a favore del procuratore dell'attore

Per la parte convenuta nessuno è comparso

Il Giudice

Vista l'istanza di correzione depositata telematicamente in data 07.06.2023 dalla parte attrice

Rilevato che l'istanza si palesa fondata e può procedersi alla chiesta correzione

P.Q.M.

Dispone nella sentenza 2121/2013 del 20.06.2013 emessa a definizione del giudizio civile n. 3549/2011 R.G. in calce al dispositivo sia aggiunta la locuzione "dispone la distrazione delle spese di lite come sopra liquidate in favore del difensore degli attori Avv. Cittadino Calogero Dante, che ha reso la dichiarazione di legge".

Manda alla cancelleria per le annotazioni di legge.

Verbale chiuso alle ore 14.10.

Il Giudice

dott. Carolina La Torre

Firmato Da: CAROLINA LA TORRE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 18b77c19edbd07e



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. Calogero Dante Cittadino (C.F. CTTTCGR79R15C351E), in proprio e nella sua qualità di difensore e domiciliatario dei signori Sinitò Salvatore, nato a Bronte (CT) il 01.06.1969 - C.F. SNTSVT69H01B202I, Tornatore Giuseppe, nato a Linguaglossa (CT) il 03.11.1962 - C.F. TRNGPP62S03E602F. e Tornatore Isabella, nata a Taranto il 19.12.1989 - C.F. TRNSLL89T59L049H, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis, comma 9 del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, e dell'articolo 23 comma 9-bis del D.L. 137/2020 come modificato dalla legge 176/2020, attesta che la presente copia della sentenza rep. 1104/2023 del 06.06.2023 resa nel procedimento rg. 3549/2011 resa dal Tribunale Civile di Messina – 1^a Sez. Civ. G.O. Dott.ssa Carolina La Torre - titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta ed è unita in unico documento mediante timbratura di giunzione per complessive 10 (dieci) pagine, identificate con GUID:80e9bd98-33bd-481f-9c48-1ebd75f8f72a, è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento n. 3549/2011 R.G. Tribunale di Messina dal quale è stato estratto.

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva in quanto attestata, ex art. 475 c.p.c., conforme all'originale.

Catania, 3 luglio 2023 (IUG:GL-1F5E59)

Avv. Avv. Calogero Dante Cittadino

**RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA E CONTESTUALE ATTESTAZIONE
DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE TELEMATICO**

Io sottoscritto Avv. CITTADINO CALOGERO DANTE (C.F. CTTTCGR79R15C351E), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e ss. mm. e ii. nonché ai sensi del novellato art. 137 c.p.c., **quale procuratore e difensore** dei signori Sinitò Salvatore, nato a Bronte (CT) il 01.06.1969 - C.F. SNTSVT69H01B202I, Tornatore Giuseppe, nato a Linguaglossa (CT) il 03.11.1962 - C.F. TRNGPP62S03E602F e Tornatore Isabella, nata a Taranto il 19.12.1989 - C.F. TRNSLL89T59L049H, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, Sentenza n. 1104/2023 pubblicata il 06/06/2023, Decreto di correzione errore materiale del 22.06.2023, nota di accompagnamento a:

- “C.A.S. – Consorzio per le Autostrade Siciliane”, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e per essa al Suo procuratore e difensore Avv. **Giuseppe Affannato**, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, all’indirizzo di posta elettronica certificata giuseppe.affannato@ordineavvocatipadova.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)

- “C.A.S. – Consorzio per le Autostrade Siciliane”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in 98122 - Messina, Contrada Scoppo snc – C.F. 01962420830, all’indirizzo di posta elettronica certificata autostradesiciliane@posta-cas.it iscritto nel Registro Imprese

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall’indirizzo mittente carlocittadino@pec.ordineavvocaticatania.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>)

DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento iscritto al n. 3549/2011 R.G. del Tribunale di Messina

ATTESTO CHE

ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 e 6 comma legge 53/1994 e successive modifiche e integrazioni:

- che gli allegati denominati Sentenza n. 1104/2023 pubblicata il 06/06/2023 e Decreto di correzione errore materiale del 22.06.2023, contenenti gli atti sopra sinteticamente descritti, sono copia conforme agli originali contenuti nel fascicolo informatico n.3549/2011 R.G. del Tribunale di Messina;

Avv. Calogero Dante Cittadino

- l'allegato denominato Nota di accompagnamento, contenente l'atto sopra sinteticamente descritto, firmato digitalmente, è documento informatico formato nel rispetto della normativa vigente.

Catania, 13 luglio 2023

Firmato digitalmente

Avv. CITTADINO CALOGERO DANTE

Conteggi sorte capitale e spese di CTU

Sulla scorta del dispositivo di cui alla sentenza n. 1104/2023 del 06/06/2023 emessa a conclusione del proc. iscritto al n. 3549/2011, sono dovute ai miei assistiti le seguenti somme:

Per **Sinitò Salvatore** la complessiva somma di **Euro 10.304,88 da bonificarsi sul seguente IBAN: IT48 W076 0116 5000 0105 4285 042 – Poste Italiane S.p.a.**, così determinata:

- Risarcimento danno patrimoniale	€ 5.597,85
- Interessi e rivalutazione al 31.05.2023	€ 2.443,07
- Risarcimento danno non patrimoniale	€ 1.374,33
- Interessi legali al 31.05.2023 sulla somma devalutata	€ 165,56
- Spese di CTU	€ <u>724,07</u>
Totale	€ 10.304,88

Per **Tornatore Isabella** la complessiva somma di **Euro 1.311,16, da bonificarsi sul seguente IBAN: IT10 G062 3020 4000 0004 0734 172 – Crédit Agricole** così determinata:

- Risarcimento danno patrimoniale	€ 120,50
- Interessi e rivalutazione al 31.05.2023	€ 52,58
- Risarcimento danno non patrimoniale	€ 1.015,80
- Interessi legali al 31.05.2023 sulla somma devalutata	€ <u>122,28</u>
Totale	€ 1.311,16

Per **Tornatore Giuseppe** la complessiva somma di **Euro 173,08, da bonificarsi sul seguente IBAN: IT03 G062 3083 9900 0001 5044 881 – Crédit Agricole** così determinata:

- Risarcimento danno patrimoniale	€ 120,50
- Interessi e rivalutazione al 31.05.2023	€ 52,58
- Spese di CTU	€ <u>374,00</u>
Totale	€ 547,08

Pertanto, il pagamento delle superiori somme dovrà essere eseguito da C.A.S. – Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Catania 21 luglio 2023

F.to digitalmente da

Avv. Calogero Dante Cittadino
Firmato digitalmente da
CALOGERO DANTE CITTADINO

CN = CALOGERO DANTE CITTADINO
SerialNumber = TINIT-CTTCGR79R15C351E
C = IT